

**SETTORE AFFARI GENERALI  
ACQUISTI IN COMUNE  
COMUNE DI CARPI  
P.IVA 00184280360**

**Capitolato speciale d'appalto per l'installazione degli armadi rotanti in uso presso i Servizi Demografici del Comune di Carpi nella nuova sede**

**Premessa**

Il fabbricato situato in viale dei Cipressi n.1 a Carpi (MO) - di proprietà del Comune di Carpi - di recente è stato oggetto dell'ultimazione di lavori di manutenzione straordinaria volti di ripristino dell'immobile destinato ad ospitare la nuova sede dei Servizi Demografici del Comune di Carpi.

Inoltre entro la fine del mese di luglio 2024 si procederà all'ultimazione della fornitura ed alla relativa messa in posa degli arredi degli uffici della sede di viale dei Cipressi a Carpi.

Il Comune di Carpi ravvisa la necessità di aprire al pubblico la nuova sede dei Servizi Demografici del Comune di Carpi entro il mese di settembre 2024 e comunque entro l'inizio delle attività necessarie alle elezioni regionali dell'Emilia-Romagna che presumibilmente saranno nel prossimo mese di novembre.

Al fine di rendere pienamente operativa la nuova sede Servizi Demografici del Comune di Carpi di viale dei Cipressi a Carpi, si rende necessario procedere ad affidare le attività di installazione degli armadi rotanti in uso presso i Servizi Demografici del Comune di Carpi nella nuova sede.

**Art. 1 - Oggetto dell'appalto**

Il presente capitolato d'appalto ha per oggetto l'installazione di armadi rotanti presso la nuova sede dei Servizi Demografici di viale dei Cipressi a Carpi, tramite trasferimento dall'attuale sede di via Manicardi, alla nuova sede di via di Cipressi, n. 1.

Di seguito il dettaglio delle prestazioni:

- smontaggio di n. 2 armadi rotanti;
- trasferimento di tutte le componenti hardware dei n. 2 armadi rotanti;
- attività di facchinaggio;
- attività di rimontaggio di n. 2 armadi rotanti;
- messa in funzione;
- taratura;
- collaudo.

Ai fini del presente appalto, si individuano i seguenti soggetti:

- Stazione appaltante: Comune di Carpi con sede legale a 41012 Carpi (MO), in Corso A. Pio n. 91, C.F. 00184280360;
- Responsabile unico di progetto: dott.ssa Simona Bottazzi, Responsabile del Servizio Acquisti in Comune del 1° Settore Affari Generali dell'Unione delle Terre d'Argine, che è possibile contattare al numero telefonico 059/649030, o, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica istituzionale [acquisticomune@terredargine.it](mailto:acquisticomune@terredargine.it) ;
- punto istruttore della procedura è il dott. Massimiliano Montagnini che è possibile contattare al numero telefonico 059/649390, o, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica istituzionale [acquisticomune@terredargine.it](mailto:acquisticomune@terredargine.it) ;

- Fornitore: operatore economico affidatario che sottoscriverà il contratto con l'Amministrazione.  
Il CPV di riferimento dell'appalto è il cod. 50850000-8 "Servizi di riparazione e manutenzione di mobili" inserito nell'Allegato n. 16 al capitolato d'oneri per l'ammissione degli operatori economici iscritti ai settori merceologici della categoria merceologica "SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE" del MEPA.

#### **Art. 2 – Durata del contratto**

L'affidatario dovrà svolgere le attività nel periodo tra il 15/09/2024 e il 30/09/2024. Gli armadi rotanti dovranno essere funzionanti entro il 30/09/2024, salvo diverso termine che verrà comunicato dall'Amministrazione, in relazione alle tempistiche necessarie al trasloco degli uffici.

#### **Art. 3 – Importo dell'appalto**

L'importo dell'appalto è di **Euro 9.250,00** (IVA di legge 22% esclusa), importo comprensivo delle seguenti prestazioni:

- smontaggio di n. 2 armadi rotanti;
- trasferimento di tutte le componenti hardware dei n. 2 armadi rotanti;
- attività di facchinaggio;
- attività di rimontaggio di n. 2 armadi rotanti;
- messa in funzione;
- taratura;
- collaudo.

Non sono previsti costi per la sicurezza non soggetti a ribasso e non sono previsti costi della manodopera trattandosi di servizi di natura intellettuale.

#### **Art. 4 - Norme regolatrici del contratto**

Il Fornitore è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'affidamento dell'appalto, oltre che di quelle stabilite dal presente capitolato, norme tra cui si ricordano in particolare:

- il decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 c.d. Codice dei contratti pubblici;
- il Regolamento dei Contratti dell'Unione delle Terre d'Argine;
- tutte le leggi relative alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro (d.lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- il D. lgs. 82/2005 e s.m.i.

Per tutto quanto non previsto in questo capitolato si rinvia alle disposizioni di legge, nonché all'Allegato n. 16 al capitolato d'oneri per l'ammissione degli operatori economici iscritti ai settori merceologici della categoria merceologica "SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE" - MEPA.

#### **Art. 5 - Documenti che fanno parte del contratto**

Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del contratto di appalto le norme ed i documenti di seguito elencati e di cui l'Appaltatore dichiara di avere preso particolareggiata e perfetta conoscenza:

- il presente capitolato speciale di appalto;
- l'offerta dell'impresa affidataria.

#### **Art. 6 - Descrizione delle prestazioni oggetto dell'appalto**

Le attività oggetto dell'appalto sono:

- smontaggio di n. 2 armadi rotanti;
- trasferimento di tutte le componenti hardware dei n. 2 armadi rotanti;
- attività di facchinaggio;
- attività di rimontaggio di n. 2 armadi rotanti presso la nuova sede dei Servizi Demografici di viale dei Cipressi di Carpi;
- messa in funzione;
- taratura;
- collaudo.

Le attività dovranno essere concluse in n. 4 giornate lavorative nel periodo indicato all'art. 2 del presente capitolato speciale d'appalto.

Al termine delle prestazioni previste, dovrà essere effettuato il collaudo delle attrezzature  
Si precisa che i n. 2 armadi rotanti dovranno essere funzionanti entro il 30/09/2024, salvo diverso termine che verrà comunicato dall'Amministrazione in relazione alle tempistiche necessarie al trasloco degli uffici come indicato all'art. 2 del presente capitolato speciale d'appalto.

#### **Art. 7 - Obblighi dell'Appaltatore**

Nell'espletamento delle attività oggetto dell'appalto, l'Appaltatore dovrà utilizzare personale idoneo, munito di conoscenze tecniche adeguate a svolgere attività inerenti all'oggetto dell'appalto.

In caso di sciopero il Fornitore deve porre in atto tutte le misure idonee a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi oggetto del contratto e comunque deve essere assicurato un servizio di emergenza.

In caso di inottemperanza le Amministrazioni potranno procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi mancanti a causa dello sciopero, addebitando al Fornitore l'eventuale maggior costo sostenuto, il cui importo sarà detratto dalla prima fattura utile.

Ogni sciopero deve essere comunicato dal Fornitore alle Amministrazioni con un anticipo di almeno 7 giorni naturali e consecutivi.

#### **Art. 8 - Avvio dell'esecuzione del contratto**

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la Stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 9 - Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore**

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla Stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del RUP.

#### **Art. 10 - Sospensione dell'esecuzione del contratto. Verbale di sospensione**

Il RUP ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il RUP, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il RUP redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del d.lgs. 36/2023.

#### **Art. 11 - Proroghe e differimenti**

Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare le attività nei termini contrattuali o comunque nel rispetto delle scadenze di cui al precedente art. 2 o secondo le diverse tempistiche definite in

fase di esecuzione, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 2 giorni prima della scadenza dei termini contrattuali.

La richiesta può essere presentata oltre il termine sopra indicati, purché prima della scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

La richiesta è presentata tempestivamente al RUP.

La proroga verrà concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 1 gg dal ricevimento della richiesta.

#### **Art. 12 - Verifica di conformità – Certificato di regolare esecuzione**

L'Amministrazione si riserva di controllare con continuità tutti gli interventi nelle diverse fasi di esecuzione. Le verifiche saranno effettuate dal RUP o da uno o più referenti operativi territoriali incaricati delle attività di supporto all'esecuzione del contratto.

La verifica di conformità ha lo scopo di accertarne la regolare esecuzione, delle prestazioni rese dall'appaltatore e certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali, nonché nel rispetto delle norme di settore.

Ai sensi dell'art 50, comma 7, e art. 38 dell'allegato II-14 del D.lgs. 36/2023, entro 30 giorni dall'ultimazione dell'appalto il RUP emette il certificato di regolare esecuzione.

#### **Art. 13 - Inadempimenti e penalità**

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla ditta appaltatrice le seguenti penali:

**a) penale per ritardo:** la Stazione appaltante si riserva la facoltà di comminare al fornitore la penale dell'0,50 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo previsto dall'art. 2 del presente capitolato.

Le penali per ritardo non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Tali penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di verifica di conformità.

**b) penale per inadempimento:** la penale per l'inadempimento è quantificata dalla stazione appaltante in una misura variabile tra il 2 e il 5% dell'ammontare netto contrattuale. Nell'applicare la penale, la stazione appaltante tiene conto della gravità all'entità delle conseguenze legate all'inadempimento delle attività di cui all'art. 6 del presente capitolato.

In caso di mancata sottoscrizione dell'accordo privacy la Stazione appaltante applicherà la penale dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Le penali per l'inadempimento non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Tali penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di verifica di conformità.

In ogni caso, le penali di cui alle lett. a) e b) del presente articolo, complessivamente considerate, non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale. In caso di superamento, il contratto è risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cc.

Il responsabile del progetto, con nota indirizzata al Dirigente, propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempimento, a firma del Dirigente, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla

Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

#### **Art. 14 - Risoluzione**

La Stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del D.lgs. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti.

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal responsabile del progetto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'affidatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- gravi violazioni degli obblighi derivanti in materia di trattamento dei dati personali;
- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione dell'oggetto del presente appalto;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

#### **Art. 15 - Cessione del contratto e cessione di crediti**

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto.

L'amministrazione aggiudicatrice non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi all'oggetto dell'appalto che l'appaltatore intende subappaltare.

Si applicano per le cessioni dei crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991 n. 52.

Ai fini dell'opponibilità all'amministrazione aggiudicatrice, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'amministrazione debitrice.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili all'amministrazione aggiudicatrice qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

L'amministrazione aggiudicatrice, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, può preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo ai lavori con questo stipulato.

#### **Art. 16 - Subappalto**

Il subappalto è regolato dall'art. 119 del d.lgs. 36/2023.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del Codice.

Il pagamento diretto al subappaltatore è ammesso nei casi previsti dall'art. 119, comma 11, del d.lgs. 36/2023.

Sono comunque vietati l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l'esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera.

Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

#### **Art. 17 - Recesso**

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite posta elettronica certificata. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del D.lgs. 36/2023 e del relativo allegato II.14.

#### **Art. 18 – Pagamento della fattura**

La fatturazione dovrà svolgersi con l'emissione di una unica fattura posticipata rispetto l'effettiva erogazione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il Responsabile Unico del Progetto, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore, autorizza l'emissione della fattura, a seguito di certificazione di regolare esecuzione.

Il pagamento sarà effettuato con bonifico bancario a 30 (trenta) giorni dall'accettazione della fattura, come di seguito specificato.

Agli importi dovuti per i servizi di cui all'art. 6 punto a) e c) del presente capitolato sarà aggiunta l'IVA di legge, mentre per le prestazioni di cui all'art. 6 punto b) del presente capitolato è IVA esente ai sensi dell'art. 14, c. 10, della L. 537/1993.

Si precisa che, in base a quanto previsto dal d. lgs. n. 192/2012, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità; conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione. Si precisa altresì che, con l'entrata in vigore degli obblighi in materia di fatturazione elettronica, il fornitore sarà tenuto obbligatoriamente all'inserimento nella fattura del CIG (codice identificazione gara) e le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in forma elettronica. L'Unione ha individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, identificato nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (iPA – [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)) dal Codice Univoco: Ufficio UFT5W3.

Al pagamento per le prestazioni previste dal presente capitolato, si applica il sistema di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 190/2014; mentre al pagamento per i servizi di formazione non si applica il sistema di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 190/2014.

In base a tali disposizioni, viene effettuato il pagamento delle spettanze ai fornitori solo per la parte imponibile, mentre la quota IVA viene versata direttamente all'erario. È obbligo del fornitore indicare in fattura la dicitura "imposta non incassata ex art. 17-ter DPR 633/1972 split payment".

La fattura dovrà essere intestata al Comune di Carpi – Affari Generali Servizio Acquisti in Comune con sede legale in 41012 Carpi (MO) in Corso Alberto Pio, n. 91, C.F. 00184280360.

La fattura dovrà necessariamente recare le prestazioni che sono state rese e dovrà riportare il CIG.

Il pagamento delle prestazioni oggetto del presente appalto avverrà dietro presentazione di regolare fattura elettronica che dovrà obbligatoriamente contenere le seguenti informazioni:

1. Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce;
2. Indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata;
3. CIG
4. C/C dedicato;
5. Numero dell'impegno di spesa;
6. Numero della determina di impegno.

Si precisa che le fatture che non rispettano i requisiti sopraesposti verranno rifiutate dovranno essere stornate da note di credito per essere riemesse corrette. Le fatture inoltre dovranno riportare la modalità di pagamento, comprensiva del codice IBAN.

#### **Art. 19 - Obblighi di tracciabilità**

Il fornitore si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm., e a fornire all'Unione delle Terre d'Argine ogni informazione utile a tal fine e, in particolare:

- a utilizzare un conto corrente dedicato, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.a., ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, comunicati all'Azienda tempestivamente e, comunque, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché negli stessi termini, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, impegnandosi a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi;
- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto.

#### **Art. 20 - Foro competente**

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Modena.

#### **Art. 21 - Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici**

Gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con deliberazione della Giunta comunale, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto.

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento". L'amministrazione comunicherà all'impresa aggiudicataria, mediante apposita comunicazione, l'indirizzo URL del sito dell'ente in cui il menzionato "Regolamento" è pubblicato, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".

#### **Art. 22 - Normativa di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale d'appalto, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

#### **Art. 24 - Riservatezza**

Facendo riferimento all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) titolare del trattamento è il Sindaco p.-t. del Comune di Carpi ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: indirizzo PEC [comune.carpi@pec.comune.carpi.mo.it](mailto:comune.carpi@pec.comune.carpi.mo.it) tel. +39 059/649111, indirizzo e-mail [presidente@terredargine.it](mailto:presidente@terredargine.it);

- b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è la Sig.ra Maria Cristina Cicogni della società Hars S.r.l. contattabile all'indirizzo e-mail [privacy.cast@sys-datgroup.com](mailto:privacy.cast@sys-datgroup.com) ;
- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2, lett. b), tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell'Unione delle Terre d'Argine implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 36/2023 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.